

AMMINISTRAZIONE DELLA CACCIA E ORGANIZZAZIONE DEI CACCIATORI

1960

Approvato che sia dal Parlamento, sia pure con eventuali opportuni emendamenti, il disegno di legge Truzzi n. 1244/1959 che provvede ad una più efficace protezione degli uccelli e della selvaggina in genere, occorre esaminare come debba essere amministrata la caccia sulla base dell'avvenuto decentramento amministrativo e successivamente come debbano essere organizzati i cacciatori.

In un mio precedente articolo ho dimostrato che il decentramento biologico è in atto con la istituzione dei compartimenti venatori che hanno circoscrizione regionale e che nessuno ha mai fatto funzionare e con le zone venatorie, fra le quali dovrebbe essere ripristinata quella delle pianure insieme con quella dei colli e dei monti appenninici, per ragioni che si vanno accentuando. I campi coltivati si rendono sempre più inadatti all'insediamento di selvaggina stanziale; occorre favorire in essi, nell'interesse dell'agricoltura, la sosta e la nidificazione dei piccoli uccelli utili. La selvaggina vera e propria, sia a pelo che a penna, trova il suo habitat preferito nei boschi e negli incolti collinari e montani, dove per ragioni economiche e sociali si andrà maggiormente estendendo l'indirizzo silvo-pastorale, col ripristino di condizioni favorevoli alla moltiplicazione della selvaggina.

Decentrare non deve significare volontà di estraniare il Governo dalla attività venatoria. Il Ministero dell'Agricoltura deve riservare a sé stesso i giudizi di appello nelle controversie locali, oltre al coordinamento del calendario venatorio, sia pure entro limiti assai più ristretti degli attuali. È pure compito ministeriale il controllo sugli istituti di ricerca, ecc.

Sembra tuttavia opportuno che i servizi della caccia e della pesca siano trasferiti dalla Direzione generale della produzione agricola a quella delle foreste dell'economia montana. A parte il fatto storico che l'Amministrazione forestale si è costituita nei secoli passati per graduale trasformazione dell'amministrazione della caccia; a parte il fatto che la selvaggina, come abbiamo detto, abita nei boschi e negli incolti e non nei campi coltivati, l'amministrazione delle Foreste può provvedere efficacemente alla vigilanza valendosi delle proprie guardie.

Se il Governo, nella esecuzione dei piani destinati alla ricostruzione economica e sociale della montagna, intende agire seriamente esso deve rinforzare numericamente il Corpo forestale, ora insufficiente, affidandogli la vigilanza sulla caccia, con larga partecipazione e senza le abituali tirchierie alla ripartizione dei proventi delle contravvenzioni.

Le Provincie stanno faticosamente organizzando l'amministrazione venatoria che è stata affidata loro dal Governo senza la necessaria contropartita finanziaria. Nella parte tecnica e produttivistica sono consigliate dai Comitati provinciali della caccia, i quali pure sono privi di finanziamento.

I contributi che i cacciatori debbono aver pagato prima di ottenere la licenza di caccia sono versati, in dispregio alla Costituzione, alla Federazione Italiana della caccia. Occorre innanzi tutto che un provvedimento legislativo trasferisca alle Provincie quei contributi che sono oggi riscossi dall'organismo sindacale, che per i cacciatori non è più una libera associazione così come dovrebbe essere ed è per ogni altra forma di attività.

Le Provincie dovrebbero essere investite, attraverso i Comitati provinciali della caccia che ne hanno la competenza, del ripopolamento in tutta quella parte che si riferisce alla produzione e all'allevamento della selvaggina, attività questa di carattere tecnico, a base naturalistica, zootecnica e sanitaria.

Alle Provincie la produzione della selvaggina, alla Federazione della Caccia la distribuzione della medesima alle singole associazioni dei cacciatori.

La Federazione della Caccia ha il dovere di educare e di istruire i cacciatori, cosa che fino ad ora non ha fatto, o lo ha fatto in maniera del tutto frammentaria ed insufficiente. Essa influisce in senso deteriore sul Ministero dell'Agricoltura, imponendogli anche contro il parere tecnico del Consiglio Superiore dell'Agricoltura provvedimenti demagogici, agitando la minaccia di rappresaglie elettorali, che in regime di rappresentanza proporzionale non dovrebbero destare alcuna preoccupazione nei singoli partiti politici.

In sede di decentramento amministrativo della caccia, acquistano importanza le associazioni locali dei cacciatori e viene meno la necessità di un organismo centrale dispendioso.

Francesco Cigolini, Procuratore generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione, definisce la Federazione Italiana della Caccia come un organismo bifronte, che ha rapporti col Ministero dello Sport e con quello dell'Agricoltura.

Io direi che essa ha tre facce, perché si occupa strenuamente degli interessi dei fabbricanti di cartucce, i quali devono far capo al Ministero dell'Industria.

Il nuovo Ministero del Turismo, il quale sta facendo esperienze promettenti con riserve turistiche di caccia, assume l'iniziativa di costituire, all'infuori del quinto previsto dalla legge per ciascuna provincia, riserve di tipo colcoziano per i coltivatori diretti e soprattutto istituisca riserve sociali a disposizione dei cacciatori di ciascuna provincia affidandone l'organizzazione venatoria alle associazioni dei cacciatori.

Alla Provincia, in altri termini, la produzione della selvaggina con l'assistenza tecnica del Ministero dell'Agricoltura; al Ministero del Turismo l'esercizio della caccia regolato dai cacciatori stessi riuniti in associazioni comunali e provinciali.

È evidente che in regime venatorio decentrato la funzione federale si riduce a poco.

Per quanto riguarda lo svuotamento delle funzioni della Federazione della Caccia, si potrebbe chiedere al Ministero di Grazia e Giustizia ed al Procuratore generale della Repubblica se non sia sufficiente una circolare del Ministero delle

Finanze o di quello dell'Interno agli organi competenti per invitarli a rilasciare la licenza di caccia anche senza presentazione del tagliando comprovante un versamento non dovuto non solo a norma dell'art. 18 della Costituzione, ma anche a norma dell'art. 83 del T.U. come modificato dall'art. 38 del D.P.R. 987/1955

È forse necessario ricorrere alla Corte Costituzionale per ottenere da parte dei cittadini e dei funzionari il rispetto della legge?

Alessandro Ghigi